

## Premessa

Oggetto di questo testo è la società cooperativa disciplinata dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, così come modificati dal D.lgs. n. 6 del 2003 (la legge che ha riformato il diritto societario italiano). L'articolo 2519 del codice dispone che alle cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni, ma l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

L'applicazione in via sussidiaria, cioè come integrazione per quanto non espressamente previsto dalla disciplina specifica dettata per le cooperative, delle norme della s.p.a. avviene pertanto in via automatica. Vale a dire che in difetto di una specifica previsione statutaria (oltre che delle condizioni di legge previste dagli articoli 2519 e 2522) per definire il quadro legislativo delle società cooperative si dovrà fare riferimento, oltre che agli articoli da 2511 a 2545 *octies-decies* del codice civile (cioè alle norme che il codice espressamente dedica alle cooperative) alla disciplina dettata in tema di s.p.a. dall'articolo 2325 fino al 2450.

Le cooperative che hanno un ridotto numero di soci oppure con un volume d'affari limitato possono, se vogliono, prevedere nello statuto di applicare in via sussidiaria la normativa delle s.r.l. La disciplina della società a responsa-

sabilità limitata si applica invece obbligatoriamente, ai sensi dell'articolo 2522 secondo comma, quando la base sociale della cooperativa è composta da tre a otto soci. In tale ipotesi i soci devono essere esclusivamente persone fisiche.

Se nel tempo la cooperativa aumenterà la propria base sociale, superando gli otto soci, non sarà però tenuta a trasformare la società (a differenza di quanto prevedeva la normativa sulla Piccola società cooperativa, ora abrogata) fintanto che non si superano i parametri previsti dall'articolo 2519; in questo caso si dovrà modificare lo statuto per prevedere l'applicazione, in via sussidiaria, della normativa delle società per azioni.

Le norme di legge cui fare riferimento per la disciplina del modello della cooperativa che applica la disciplina della società a responsabilità limitata sono gli articoli che vanno dal 2462 al 2483 del codice civile, oltre naturalmente a quelli specificatamente previsti per le cooperative (articoli da 2511 e seguenti).

L'applicazione di ciascuna delle norme in tema di s.p.a. e s.r.l. potrà avvenire solo in quanto ciò sia compatibile con la disciplina specifica delle cooperative.

Nel corso della trattazione si esporrà il modello della società cooperativa così come delineato dal nuovo diritto societario, evidenziando quando necessario le caratteristiche distintive che discendono dall'applicazione dell'una o dell'altra normativa.

Inoltre, considerato il fatto che la stragrande maggioranza delle cooperative rientra tra quelle definite "a mutualità prevalente", nel presente lavoro si è presa in considerazione esclusivamente questa casistica.

## La cooperativa a mutualità prevalente

Secondo l'articolo 2511 del codice civile le cooperative "sono società a capitale variabile con scopo mutualistico". Essere una società a capitale variabile vuol dire che il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Pertanto l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo (art. 2524 codice civile), ma è fatta dagli amministratori con semplice annotazione nel libro soci, senza altre formalità.

**Essere una società mutualistica vuol dire che lo scopo risultante dallo statuto è quello di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione.**

In particolare il nuovo diritto societario distingue tra cooperative a mutualità prevalente, a cui, ai sensi dell'articolo 223 *duo-decies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile si continuano ad applicare le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali, e quelle a mutualità non prevalente che, invece, non avranno agevolazioni di sorta.

L'articolo 2512 dice che sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Ai fini della possibilità di godere delle agevolazioni previste dalle leggi, le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Il nuovo diritto societario all'articolo 2513 offre dei precisi criteri per la misurazione della prevalenza.

Infatti gli amministratori e i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente il raggiungimento dei seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1 (vale a dire la voce che, nello schema di conto economico, riguarda i ricavi delle vendite e delle prestazioni);
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 (vale a dire la voce che nello schema di conto economico riguarda i costi per il personale);
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente

superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7 (costi per i servizi), ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6 (vale a dire la voce che nello schema di conto economico riguarda i costi per materie prime, di consumo e merci).

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata con riferimento alla media ponderata delle percentuali indicate nei punti precedenti.

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, che sono stati precedentemente illustrati, cooperative a mutualità prevalente.

Oltre a quanto sopra esposto, le cooperative, per essere considerate a mutualità prevalente, devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In ogni caso l'articolo 2545 prevede che gli amministratori della società in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio stesso, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

## I PRINCIPI COOPERATIVI

*(dalla Dichiarazione di identità cooperativa approvata dal XXXI Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale - Manchester 1995)*

### 1° - Adesione libera e volontaria

Le cooperative sono organizzazioni volontarie, aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi offerti e che ne accettano le responsabilità derivanti dall'appartenenza, senza discriminazioni sessuali, sociali, razziali, politiche o religiose.

### 2° - Controllo democratico da parte dei soci

Le cooperative sono organizzazioni democratiche controllate dai propri soci i quali partecipano attivamente alla definizione delle politiche ed all'assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci.

Nelle cooperative di primo grado i soci hanno uguale diritto di voto (una testa, un voto), le cooperative di altro grado sono anch'esse organizzate in maniera democratica.

### 3° - Partecipazione economica dei soci

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma di proprietà comune della cooperativa. I soci percepiscono generalmente una remunerazione limitata sul capitale sottoscritto quale condizione per la loro adesione. Essi destinano gli utili ad alcuni o a tutti i seguenti scopi: sviluppo della propria cooperativa, possibilmente costituendo delle riserve, di cui almeno una parte dovrebbe essere indivisibile; erogazione di benefici ai soci in proporzione all'attività intrattenuta con la cooperativa; sostegno di altre attività approvate dalla base sociale.

### 4° - Autonomia ed indipendenza

Le cooperative sono organizzazioni autonome, di mutua assistenza controllate dai propri soci. La sottoscrizione di accordi con altre organizzazioni (inclusi i governi) o la ricerca di capitali da fonti esterne, deve essere fatta in maniera da garantire il controllo democratico da parte dei soci e salvaguardando l'indipendenza della cooperativa stessa.

### 5° - Educazione, formazione e informazione

Le cooperative si impegnano per l'educazione e la formazione dei soci, dei rappresentanti eletti, dei dirigenti e del personale dipendente affinché essi siano in grado di contribuire in maniera efficace allo sviluppo della propria cooperativa. Le cooperative debbono informare l'opinione pubblica, in modo particolare i giovani e gli opinionisti, circa la natura ed i vantaggi della cooperazione.

### 6° - Cooperazione tra cooperative

Per dare un servizio migliore ai propri soci e per rafforzare il movimento cooperativo, le cooperative collaborano tra di esse attraverso strutture locali, regionali, nazionali ed internazionali.

### 7° - Impegno verso la collettività

Le cooperative contribuiscono allo sviluppo durevole delle proprie comunità attraverso le politiche approvate dai propri soci.

## Come si costituisce una cooperativa

Per costituire una società cooperativa si deve andare da un notaio per redigere un atto costitutivo e uno statuto nella forma dell'atto pubblico. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da **regolamenti** che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Per quanto riguarda i regolamenti il più significativo è quello relativo alla disciplina dei rapporti con i soci lavoratori ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142 del 2001, se la cooperativa opera con soci lavoratori.

Gli adempimenti successivi sono:

- 1) aprire il numero di codice fiscale e di partita IVA presso gli uffici finanziari o intermediatori abilitati;
- 2) registrare l'atto costitutivo e lo statuto presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- 3) a cura del notaio, depositare l'atto costitutivo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (art. 2523).

Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica; pertanto, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

*La costituzione della cooperativa è un atto formale, che consegue a due decisioni fondamentali per il successo dell'impresa: la scelta del tipo di attività imprenditoriale e quella dei soci.*



## LA SCELTA IMPRENDITORIALE

Prima di iniziare un'attività imprenditoriale, anche in forma cooperativa, occorre avere le idee chiare sul tipo di attività che si intende svolgere, dal momento che la cooperativa può operare in tutti i settori.

La cooperativa infatti non è un'associazione, che nasce soprattutto dal desiderio di un gruppo di persone di stare insieme, e non è nemmeno una formula societaria che di per sé assicura lavoro, in quanto – come nella fantasia di alcuni – sostenuta da contributi pubblici.

È invece un'impresa sociale, sia pure con una particolare valorizzazione della persona rispetto al capitale (e quindi particolarmente adatta per i giovani che vogliono "intraprendere" insieme). Pertanto, prima di costituire la cooperativa, è necessaria un'attenta analisi della situazione esterna, in modo da avere una visione il più possibile chiara e attendibile di quanto sta avvenendo nel sistema sociale ed economico nel quale si intende iniziare l'attività.

Vanno esaminati gli orientamenti politico-legislativi, il sistema economico dell'area territoriale, i segmenti di mercato che sembrano avere maggiore possibilità di successo, la presenza della concorrenza.

Inoltre occorre conoscere il servizio e il prodotto, definire il processo produttivo, determinare gli investimenti e individuare le fonti di finanziamento.

Conoscere il proprio prodotto/servizio significa sapere a chi ci si vuole rivolgere, verificare la presenza di barriere all'entrata, aver presenti quali materiali e quali professionalità vanno impiegate nella produzione, definire i tempi ed i metodi produttivi, precisare il prezzo congruo, pianificare le modalità di distribuzione e di marketing, scegliere i canali di vendita.

Insomma, in maniera il più possibile documentata ed obiettiva vanno ricercati i punti di forza e di debolezza dell'idea iniziale mediante una sorta di studio di fattibilità aziendale, pronti ad assumere il rischio (mai totalmente eliminabile) di iniziare l'avventura cooperativa se ne sussistono le condizioni o, diversamente, di abbandonare il proposito.



## LA SCELTA DEI SOCI

La scelta ottimale del tipo di attività imprenditoriale nel quale operare non è però sufficiente ad assicurare il successo dell'impresa cooperativa.

Altrettanto importante e fondamentale è l'attitudine dei soci a cooperare (*cum-operare* = lavorare insieme), coordinare le azioni verso un unico obiettivo completandosi a vicenda e superando la logica dell'individualismo.

Nell'impresa cooperativa infatti, a differenza delle società di capitale, vige il principio dell'auto-gestione: ogni socio, di fatto, assume la conduzione diretta delle attività in cui è inserito. Ciò che la cooperativa riesce a fornire, in altre parole, dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilità di ciascuno, ed ogni cooperatore è chiamato ad essere protagonista, alla pari degli altri, nella gestione dell'impresa.

Per questi motivi, i presupposti per la riuscita della cooperativa sono:

- la seria e libera volontà di associarsi;
- un sufficiente affiatamento della compagine sociale;
- la necessità di soddisfare un bisogno economico-sociale;
- la presenza di un'adeguata cultura imprenditoriale che sappia misurarsi con il mercato.

È dunque necessario passare ad una valutazione delle capacità del gruppo di aspiranti soci, prendendo in esame lo spirito e le motivazioni che li spingono a diventare imprenditori e la loro professionalità; va inoltre posta particolare attenzione ad aspetti caratteriali, ma importanti per il successo dell'iniziativa, quali l'intuito, la capacità organizzativa, la flessibilità e la prontezza decisionale, la capacità di valutare i rischi, la predisposizione verso le relazioni umane. Possono far parte della società le persone interessate all'attività aventi la maggiore età, compresi i cittadini stranieri, e le persone giuridiche pubbliche o private. Tutti i soci devono presentare i requisiti fissati dallo statuto sociale o, in mancanza, dalla legge.



## I soci: numero, requisiti, ammissione

### Numero dei soci

I soci di una cooperativa devono essere almeno tre. Fino a quando la cooperativa non raggiunge i nove soci, la base sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche e si deve applicare la normativa delle s.r.l.

### Requisiti dei soci

Per quanto riguarda i requisiti dei soci, l'articolo 2527 precisa che l'atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Vi deve essere quindi una forte correlazione tra i requisiti soggettivi dei soci e l'oggetto sociale previsto nello statuto (si veda in proposito anche quanto previsto dall'articolo 2521, comma terzo, numero 3, secondo il quale, come abbiamo visto in precedenza, l'atto costitutivo deve contenere "la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci"). Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

### Ammissione del socio

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Nel caso la società intenda respingere la domanda di adesione, il consiglio di amministrazione (o l'organo amministrativo, se il consiglio non è previsto) deve motivare, entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante socio. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Una volta ammesso il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

## I SOCI FINANZIATORI

Pur scomparendo, probabilmente, la figura del socio sovventore prevista dalla legge n. 59 del 1992, anche per la cooperativa cui si applica in via sussidiaria la disciplina delle s.r.l. è possibile avere dei soci finanziatori. In particolare, l'articolo 2526 dispone che l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 254 *ter*. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati (cioè banche e società finanziarie a ciò autorizzate dalla legge).

## I soci: recesso

Il recesso, vale a dire l'uscita volontaria del socio a seguito di dimissioni date prima della scadenza del contratto sociale, è disciplinato dall'articolo 2532 del codice civile secondo cui il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

Per quanto riguarda i casi di recesso disciplinati dalla legge, si deve distinguere tra le cooperative che seguono il regime delle società per azioni e quelle che invece fanno riferimento alla società a responsabilità limitata.

Nel primo caso si applica l'articolo 2437 del codice secondo cui hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

In tutte queste ipotesi è nullo, e quindi si considera come non apposto, ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso.

Inoltre, salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto

di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per le cooperative che, invece, fanno riferimento alla disciplina della s.r.l. l'articolo 2473 dispone che in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Quando la società è costituita senza previsione della durata, cioè non è indicato un termine di scadenza, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Per quanto riguarda le cause statutarie le cause di recesso, spesso presenti negli statuti delle cooperative di lavoro e sociali, sono le seguenti:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- impossibilità per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- raggiungimento dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione;
- sopravvenuta inabilità di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

## I soci: esclusione

Secondo l'articolo 2533 l'esclusione del socio può aver luogo:


- per mancato pagamento delle quote o azioni sottoscritte;
- per gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 (cioè interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici);
- in caso di fallimento;
- nei casi previsti dall'atto costitutivo.

Per quanto riguarda i casi previsti dall'atto costitutivo nella prassi delle cooperative di lavoro e sociali è di solito prevista l'esclusione del socio:

- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine

- alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione;
- che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- che cessi, per qualsiasi motivo, in via definitiva, il rapporto di lavoro intercorrente con la cooperativa.

È poi fondamentale ricordare che la legge n. 142 del 2001, nel testo novellato nel febbraio 2003 dalla legge n. 30, prevede, all'articolo 5, che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.



## Il ristorno

L'articolo 2545 *sexies* si occupa dei ristorni disponendo che "l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari".

Con questa norma, anche la disciplina civilistica ha dato ai ristorni piena cittadinanza nel mondo del diritto, attribuendo alle cooperative la possibilità di usare questo vantaggioso mezzo per retribuire i soci in relazione al loro effettivo coinvolgimento nell'attività mutualistica della società.

**Il ristorno rappresenta la tipica voce con cui si misura il vantaggio mutualistico derivante dallo scambio economico tra socio e cooperativa.**

Esso varia grandemente a seconda della tipologia di cooperativa.

In questa sede si intende trattare in maniera estesa il ristorno nelle cooperative di lavoro, a motivo della recente disciplina di questo istituto intervenuta con la legge n. 142/2001, ristorno che può essere definito come l'integrazione retributiva data ai soci-lavoratori in base alla quantità e qualità di lavoro prestata in cooperativa.

In altri termini, scopo mutualistico della cooperativa di lavoro, ed in parte anche delle cooperative sociali, è quello di fornire opportunità lavorative ai soci e di remunerarle al meglio: solo per i soci lavoratori (e non per i lavoratori non soci) e solo in base al lavoro che i soci hanno conferito in cooperativa, quest'ultima potrà riconoscere alla fine dell'esercizio sociale (in sede di bilancio) un'integrazione della retribuzione ordinaria già maturata nell'esercizio sociale stesso.

È bene precisare che il ristorno non può mai essere confuso con il dividendo, poiché il primo costituisce una ulteriore quota di costo del lavoro commisurata ai conferimenti di lavoro dei soci, mentre il secondo costituisce una quota di utile di esercizio destinata a remunerare il capitale sottoscritto e versato dai soci: il ristorno misura il "vantaggio mutualistico", il dividendo misura il "vantaggio capitalistico".

L'articolo 3, comma 2, della legge n. 142/2001 ha stabilito che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può decidere di erogare ai soci un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.